

**PROPOSTA DI LEGGE: BOSSI; SCHMIDT ED ALTRI: ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA (154-1196)**

**(A.C. 154 – Sezione 1)**

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA  
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA  
SEDUTA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Ciascuno dei comuni di cui al comma 2 partecipa alla provincia di Monza e della Brianza se, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tale adesione è approvata con referendum dalla maggioranza della popolazione del comune stesso.

1. 5. Duilio.

**(A.C. 154 – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, siano approvati gli emendamenti 2.3 e 4.2 della Commissione, riformulati in un unico emendamento ai sensi del presente parere;

Sugli emendamenti trasmessi all'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 2.3 e 4.2 della Commissione, a condizione che l'emendamento 4.2 sia formulato come parte consequenziale dell'emendamento 2.3

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1 e 6.1 Di Teodoro in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

**(A.C. 154 – Sezione 3)**

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Monza e della Brianza nell'ambito della regione Lombardia, con capoluogo Monza.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Monza e della Brianza è costituita dai comuni di: Agrate Brianza, Alcurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bel-

lusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Cambiagio, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Severo, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

*Al comma 2, sopprimere la parola: Bernareggio,.*

**1. 7.** Duilio.

*Al comma 2, sopprimere la parola: Cambiagio,.*

**1. 8.** Duilio.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sopprimere la parola: Caponago,.*

**1. 9.** Duilio.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sopprimere la parola: Carugate,.*

**1. 1.** Duilio.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole: Cavenago di Brianza, aggiungere le seguenti: Ceriano Laghetto,*

**\* 1. 2.** Duilio, Quartiani.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole: Cavenago di Brianza, aggiungere le seguenti: Ceriano Laghetto,.*

**\* 1. 3.** Di Teodoro.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole: Cavenago di Brianza, aggiungere le seguenti: Ceriano Laghetto,*

**\* 1. 6.** Mascia.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sopprimere le parole: Lentate sul Seveso,*

**1. 4.** Duilio.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Ciascuno dei comuni di cui al comma 2 partecipa alla provincia di Monza e della Brianza se, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tale adesione è approvata con referendum dalla maggioranza della popolazione del comune stesso.

**1. 5.** Duilio.

**(A.C. 154 – Sezione 4)**

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. La provincia di Milano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione

della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Monza e della Brianza hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Milano.

4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Monza e della Brianza, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 2.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,*

**2. 2.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire le parole: da un commissario nominato dal Ministro dell'interno con le seguenti: , non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. — 1. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 910.360 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per l'attuazione dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di euro 16.896.911 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle proiezioni per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro

15.394.971, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto ad euro 1.501.940, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**2. 3.** (Nuova formulazione) La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. L'Assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'Assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

**2. 4.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Nella ripartizione delle risorse effettuata ai sensi dell'articolo 5, una quota non inferiore al 50 per cento è comunque destinata al territorio della Brianza, eccettuata Monza.

**2. 1.** Di Teodoro.

*Al comma 3, sostituire le parole:* per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale *con le seguenti:* degli organi elettivi della provincia.

**2. 5.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole da:* degli organi provinciali *fino alla fine del comma con le seguenti:* degli organi elettivi

della provincia di Milano, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.

**2. 6.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Milano, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Monza e della Brianza e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Milano nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

**2. 7.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 3, gli organi della provincia di Milano continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

**2. 8.** La Commissione.

**(Approvato)**

#### **(A.C. 154 – Sezione 5)**

#### **ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

##### **ART. 3.**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sul-

l'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo,

**3. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole da:* dell'articolo 75 *fino alla fine del comma con le seguenti:* dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

**3. 2.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Milano la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*.

**3. 3.** La Commissione.

**(Approvato)**

#### **(A.C. 154 – Sezione 6)**

#### ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 4.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Con-

siglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Monza e della Brianza degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

#### PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 4.

*Al comma 1, sostituire le parole:* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

**4. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 154 – Sezione 7)****ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Monza e della Brianza per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Milano, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvederà alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due province ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Milano, dei fondi di spettanza della provincia di Monza e della Brianza.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-  
L'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 5.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 5. – 1.** Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di

Milano e la provincia di Monza e della Brianza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

**5. 1.** La Commissione.

*(Approvato)*

**(A.C. 154 – Sezione 8)****ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Milano e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Monza e della Brianza.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Monza e della Brianza a decorrere dalla data del loro insediamento.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-  
L'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 6.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Gli organi e gli uffici della provincia di Monza e della Brianza hanno carattere decentrato sul territorio e garantiscono piena accessibilità ai cittadini di tutti i comuni della provincia.

**6. 1.** Di Teodoro.

**(A.C. 154 – Sezione 9)****ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-  
L'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 7.**

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 154 – Sezione 10)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premessi che:

i provvedimenti di istituzione di nuove province potranno riguardare in futuro altri territori,

impegna il Governo

al fine dell'istituzione di nuove province, laddove i territori interessati siano fortemente caratterizzati da una comune identità storico-culturale, da un'uniformità di territorio con la derivante omogeneità del tessuto socio-economico e delle attività imprenditoriali, a valutare l'opportunità di diminuire sensibilmente il parametro dei duecentomila abitanti richiesto come limite minimo. Le istituende province devono dimostrare la propria autosufficienza a gestirsi attraverso le dotazioni economi-

che derivanti dalla decurtazione delle risorse economiche delle province che cedono una parte del proprio territorio.

9/154/1. Marinello, Angelino Alfano, Misuraca, Filippo Maria Drago, Nicolosi, Fallica, Mormino, Grimaldi.

La Camera,

premessi che:

la provincia di Monza e della Brianza è l'esito istituzionale di un processo di generazione la cui origine è collocabile nell'evoluzione delle istituzioni locali che insistono nell'area milanese rappresentata dai suoi enti locali, *in primis* la provincia di Milano ed i comuni dell'area milanese;

la procedura ordinaria per la formazione di nuove province, così come viene definita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, e dall'articolo 133 della Costituzione, nel caso della provincia di Monza e della Brianza deve misurarsi anche con le norme previste dall'articolo 23 del testo unico che norma in modo nuovo la costituzione delle città metropolitane a partire dal 1999, anno in cui gli articoli 16 e 17 della legge 3 agosto 1999, n. 265, hanno completamente riformulato la disciplina relativa alle aree e alle città metropolitane medesime;

la costituzione della nuova provincia di Monza e della Brianza fa riferimento ad un procedimento di adesione alla stessa da parte di comuni appartenenti alla provincia di Milano intervenuto precedentemente all'introduzione delle nuove norme relative alla città metropolitana, non più configurabile come una fase di automatico sviluppo dell'area metropolitana, e poiché antecedentemente all'introduzione della nuova normativa i confini dell'area metropolitana milanese coincidevano con quelli della provincia di Milano, lo scenario

istituzionale di riferimento nel quale dovranno deliberare in ordine all'adesione alla nuova provincia i comuni interessati inadempienti al procedimento richiesto differisce, in termini di possibili opzioni disponibili, dallo scenario di riferimento per quei soggetti istituzionali deliberanti la proposta di costituzione della provincia di Monza e della Brianza nel periodo precedente il 1999 e l'introduzione del decreto legislativo n. 267 del 2000, giacché oggi è nella disponibilità dei comuni delle aree metropolitane l'istituzione di una città metropolitana definita nel Titolo V della Costituzione, quale livello costitutivo della Repubblica;

l'area metropolitana milanese, nel cui territorio si ridefiniranno funzioni, assetti ed organizzazione amministrativa, nonché i collegi elettorali per l'elezione dei Consigli provinciali così come risultanti a seguito dell'istituzione della nuova provincia (la quale infatti reca con sé anche il ridisegno dei collegi della provincia originaria), ha rilevanza nazionale;

la costituzione stessa della nuova provincia assume valore nel contribuire a rendere più efficiente ed efficace il ruolo delle istituzioni locali, a favorire le condizioni per un'adeguata qualità e funzionalità dei servizi pubblici locali e a rendere più razionale e partecipato il governo del territorio nel rispetto dell'ambiente naturale, del contesto storico e delle tradizioni culturali di ogni comunità locale interessata;

la nuova provincia assumerà viepiù valore se non rappresenterà l'occasione per l'avvio di una segmentazione ulteriore del territorio milanese non riferibile a progetti consensualmente adottati dalle comunità locali dell'area metropolitana in questione;

la costituzione di altre province romperebbe l'unitarietà di riferimento istituzionale dell'area milanese prima che si siano espressi gli enti locali interessati, compresi i rappresentanti del capoluogo medesimo, in ordine all'eventualità di avviare la procedura di costituzione della città metropolitana,

impegna il Governo

a sostenere, ove espressamente richiesto degli enti locali interessati, l'istituzione della città metropolitana milanese comprendente tutti i comuni consenzienti appartenenti alla provincia di Milano così come risultante dall'istituzione della nuova provincia di Monza e della Brianza, anche tramite opportuni impegni di carattere finanziario a valere dalla legge finanziaria per l'anno 2003, avendo a riferimento, come positivo esempio, le modalità con le quali sono state attribuite risorse per Roma capitale;

a monitorare lo stato delle deliberazioni di adesione alla nuova provincia di Monza e della Brianza da parte di quei comuni i cui consigli comunali non si sono ancora pronunciati e a far rispettare, di concerto con la regione, le deliberazioni dei comuni anche nel caso in cui le delibere si configurassero come contrarietà all'adesione alla nuova provincia;

a garantire che l'istituzione di nuove province e città metropolitane non rappresenti un ulteriore appesantimento burocratico per i cittadini interessati.

9/154/2. Quartiani, Pollastrini, Fumagalli, Raffaldini, Capitelli, Tolotti, Ruzante.

La Camera,

in occasione dell'esame delle proposte di legge nn. 154-1196-A, 518-A e 900-1126-A, istitutive delle province di Monza e della Brianza, di Barletta-Andria-Trani e di Fermo;

premesso che:

la riforma del Titolo V della Costituzione approvata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, nel riformare l'articolo 114, realizza un'equiparazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali quali enti costitutivi, su un piano di equiordinazione, della Repubblica;

la citata riforma costituzionalizza il principio di sussidiarietà, in particolare sul piano della assegnazione delle funzioni amministrative, prevedendo una distribuzione dal basso delle competenze tra i diversi livelli di governo;

l'articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, conferisce una delega al Governo per l'individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di comuni, province e città metropolitane, nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento;

l'indagine conoscitiva sull'istituzione di nuove province che è in corso di svolgimento presso la Commissione Affari costituzionali della Camera ha fatto chiaramente emergere la necessità di ripensare le attuali distribuzioni degli enti intermedi a favore di una rifunzionalizzazione in grado di corrispondere alle aspettative delle comunità territoriali;

le aspettative che stanno a fondamento della creazione delle nuove province vanno valutate non solo alla luce degli aspetti dimensionali delle comunità di riferimento, ma anche delle realtà storiche e socio-economiche che suggeriscono la creazione di un nuovo ente intermedio;

le valutazioni che devono essere compiute circa l'istituzione di una nuova provincia non devono arrestarsi dinanzi alla considerazione dei maggiori oneri che ne derivano per il bilancio statale, ma devono al contrario tener conto dei riflessi positivi che si producono sulla cittadinanza sotto il profilo della maggior efficienza e tempestività nell'erogazione di determinati servizi, che si riverbera anche in un risparmio di risorse,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative legislative dirette ad una rifunzionalizzazione delle

province idonea a corrispondere alle esigenze sopra segnalate, alla luce delle più recenti innovazioni legislative e costituzionali, nonché tenendo in considerazione le risultanze della citata indagine conoscitiva.

9/154/3. Gibelli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 21 del Testo unico sugli enti locali, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 133 e 117 della Costituzione detta una serie di criteri in grado di garantire un adeguato grado di rappresentatività alla proposta dei comuni, titolari del diritto d'iniziativa e specificatamente che la proposta sia approvata dalla maggioranza dei comuni dell'area interessata;

lo stesso articolo 21 del Testo unico stabilisce che le regioni emanino norme volte a promuovere e coordinare le iniziative dei comuni predetti dirette alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione di nuove province;

dall'indagine conoscitiva sulla « Istituzione di nuove province » condotta dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati va emergendo, netta e chiara, l'esigenza di attribuire autonoma dignità ad alcune realtà territoriali che, si contraddistinguono per diverse ragioni rispetto al territorio di cui fanno attualmente parte e che potrebbero utilmente collocarsi in questo innovativo contesto costituzionale, considerando la struttura e la funzione stessa della provincia attuale quale forma di aggregazione territoriale intermedia;

emerge dalla predetta relazione che vanno promosse e viste con favore quelle proposte dirette a dare adeguato riconoscimento ad aree di particolare interesse sotto il profilo economico, sociale e culturale dotate di specifica individualità;

elementi sintomatici, riferibili all'esigenza di creare nuovi organismi provinciali possono richiamarsi:

a) l'unitarietà e l'omogeneità storica, sociale, culturale ed economica dei territori interessati;

b) l'importanza economica e la solidità della relativa struttura produttiva;

c) la tendenza a creare vere e proprie reti industriali;

d) la significatività dei dati statistici e demografici;

e) la localizzazione nel territorio interessato di importanti uffici e strutture statali, giudiziarie, scolastiche, universitarie e sanitarie nonché di importanti associazioni industriali;

f) la presenza di notevoli ed attrezzati servizi pubblici;

g) la densità abitativa, edilizia ed industriale;

h) la presenza sul territorio di rilevanti iniziative promozionali ed anche sportive;

i) la presenza di beni culturali ed ambientali e paesaggistici di notevole interesse;

j) l'esigenza di risolvere problematiche connesse alla viabilità stradale;

l'istituzione di nuove province deve sottintendere la presenza di condizioni indispensabili per accrescere l'efficienza di aree che possono così migliorare ed aumentare i propri livelli di competitività capaci di razionalizzare l'organizzazione interna del distretto e favorire armonicamente lo sviluppo economico sociale e culturale dell'intero territorio;

impegna il Governo

ad accogliere nel proprio indirizzo e promuovere le iniziative legislative che hanno ad oggetto l'istituzione di nuove province nel rispetto delle previsioni normative richiamate ed in linea con i parametri sopra indicati.

9/154/4. Paolo Russo.

La Camera,

considerato che l'istituzione delle province di Fermo, Barletta e Monza innesca un processo di decentramento amministrativo consono alle vocazioni territoriali e alla ridefinizione del quadro amministrativo complessivo del nostro paese;

l'applicazione del titolo V della Costituzione rende plastica l'idea di un ridisegno istituzionale che tenga conto delle Province come luogo di potere sussidiario fra municipalità e regioni;

visto l'atto Camera n. 2739 che registra la presentazione di una mia proposta di legge per « la istituzione della Provincia di Melfi », in Basilicata;

tenuto conto che Melfi, città ove ebbe sede l'approvazione degli storici « Statuti Federiciani », è in possesso degli analoghi requisiti formali e sostanziali delle istituende province di Fermo, Barletta e Monza;

impegna il Governo

a valutare la opportunità di adottare iniziative finalizzate alla istituzione della provincia di Melfi in Basilicata per le ragioni espresse in premessa.

9/154/5. Blasi.

La Camera,

considerato che l'istituzione delle Province di Fermo, Barletta e Monza innesca un processo di decentramento amministrativo consono alle vocazioni territoriali e alla ridefinizione del quadro amministrativo complessivo del nostro paese;

l'applicazione del titolo V della Costituzione rende plastica l'idea di un ridisegno istituzionale che tenga conto delle province come luogo di potere sussidiario fra municipalità e regioni;

visto l'atto Camera che registra la presentazione di una proposta di legge per « la istituzione della Provincia di Alba », in

Piemonte, che racchiude il prestigioso territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero;

tenuto conto che il territorio di Alba esprime enormi ed autonome potenzialità di ordine socio-economico, con valenze turistiche che raggiungono l'eccellenza, e, dunque, è in possesso degli analoghi requisiti formali e sostanziali delle istituende province di Fermo, Barletta e Monza;

impegna il Governo

a valutare la opportunità di adottare iniziative finalizzate alla istituzione della provincia di Alba in Piemonte per le ragioni espresse in premessa.

9/154/6. Crosetto.

La Camera,

premessi che:

le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli oneri determinati dall'attuazione del provvedimento sono individuate a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

il disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 (A.S. 2512) prevede una dotazione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 223,858 milioni per l'anno 2004, a euro 235,565 milioni per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie), nonché dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della Giustizia, pari a euro 54,924 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie);

la predetta copertura, pur risultando conforme alla vigente disciplina contabile, potrebbe pregiudicare la realizzazione di futuri provvedimenti legislativi che dovranno attingere ai predetti accantonamenti;

appare necessario, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004, reintegrare le disponibilità dei predetti accantonamenti, nella misura necessaria ad assicurare la realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative affinché, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, sia assicurata agli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia la disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato.

\* 9/154/7. Zorzato, Giudice.

La Camera,

considerato che la istituzione della, provincia di Melfi, per ragioni storiche, territoriali, economiche e sociali, è una diffusa e legittima rivendicazione delle popolazioni e dei comuni ricadenti nell'area omogenea del Vulture-Melfese-Alto-brano;

visto che, in attuazione delle procedure previste dall'attuale normativa, il Consiglio regionale della Basilicata all'unanimità ha deliberato il proprio parere favorevole alla istituzione della nuova provincia;

impegna il Governo

ad individuare i fondi necessari per una corretta copertura finanziaria al fine di consentire l'accelerazione dell'esame delle proposte di legge relative alla istituzione

della Provincia di Melfi, attualmente ferme nella competente Commissione Affari costituzionali.

9/154/8. Lettieri.

La Camera,

premesso che:

le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli oneri determinati dall'attuazione del provvedimento sono individuate a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

il disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 (A.S. 2512) prevede una dotazione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 223,858 milioni per l'anno 2004, a euro 235,565 milioni per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie), nonché dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della Giustizia, pari a euro 54,924 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (al lordo delle regolazioni debitorie);

la predetta copertura, pur risultando conforme alla vigente disciplina contabile, potrebbe pregiudicare la realizzazione di futuri provvedimenti legislativi che dovranno attingere ai predetti accantonamenti;

appare necessario, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004, reintegrare le disponibilità dei predetti accantonamenti, nella misura necessaria ad assicurare la realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative affinché, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, sia assicurata agli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia la disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione delle programmate finalizzazioni di spesa, con particolare riferimento alla proposta di legge n. 228 e abbinate, recante disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato.

\* 9/154/9. Alberto Giorgetti, Armani, Perretti.

La Camera,

premesso che:

la prima proposta di legge per l'istituzione della provincia di Avezzano risale al 1920 a firma dell'onorevole Camillo Corradini, riproposta da Benedetto Croce, Morelli e Lussu, e successivamente nel 1986 da una proposta di legge di iniziativa popolare sottoscritta da ben 52.726 cittadini votanti;

la proposta di legge per l'istituzione della provincia di Avezzano soddisfa i criteri territoriali e demografici con una particolare identità sotto il profilo economico, sociale, culturale richiesti dalla legge n. 142 del 1990 e dall'articolo 133 della Costituzione;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative affinché si possa avviare immediatamente l'esame, la discussione della proposta di legge per l'istituzione della provincia di Avezzano;

ad individuare i fondi necessari per una corretta copertura finanziaria per l'istituzione della provincia di Avezzano.

9/154/10. De Laurentiis.

La Camera,

impegna il Governo

nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, a promuovere il carattere territorialmente decentrato degli uffici periferici delle amministrazioni statali della

provincia di Monza e della Brianza in modo da garantirne la piena accessibilità a tutti gli abitanti di tutti i comuni della provincia, formulando conseguenti criteri di ripartizione delle risorse rese disponibili dalla presente legge.

9/154/11. Di Teodoro.

**PROPOSTA DI LEGGE: SINISI E NICOLA ROSSI: ISTITUZIONE  
DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI (518)**

**(A.C. 518 – Sezione 1)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

a condizione che, ai sensi dell'articolo  
81, quarto comma, della Costituzione,  
siano approvati gli emendamenti 2.2 e 4.2  
della Commissione, riformulati in un  
unico emendamento ai sensi del presente  
parere;

Sugli emendamenti trasmessi dall'As-  
semblea:

**PARERE FAVOREVOLE**

sugli emendamenti 2.2 e 4.2 della  
Commissione, a condizione che l'emenda-  
mento 4.2 sia formulato come parte con-  
sequenziale dell'emendamento 2.2.;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti  
nel fascicolo n. 2.

**(A.C. 518 – Sezione 2)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO DELLA COM-  
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI  
PROPONENTI

ART. 1.

1. Nell'ambito della regione Puglia è  
istituita la provincia di Barletta-Andria-  
Trani.

2. La provincia di Barletta-Andria-  
Trani è costituita dai comuni di Andria,  
Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Co-  
rato, Margherita di Savoia, Minervino  
Murge, Ruvo di Puglia, San Ferdinando di  
Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli.

3. Il capoluogo della nuova provincia è  
situato nelle città di Barletta, Andria e  
Trani.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE

ART. 1.

*Al comma 2, sopprimere la parola: Co-  
rato.*

**1. 1.** Carlucci.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sopprimere le parole: Ruvo  
di Puglia.*

**1. 2.** Carlucci.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole: nelle città di Barletta, Andria e Trani con le seguenti: nella città di Barletta.*

*Conseguentemente, all'articolo 4:*

*al comma 4, sopprimere le parole: , nell'ambito delle città capoluogo,;*

*al comma 5, sopprimere le parole: le sedi e.*

**\*1. 3.** Lorusso, Lumia.

*Al comma 3, sostituire le parole: nelle città di Barletta, Andria e Trani con le seguenti: nella città di Barletta.*

*Conseguentemente, all'articolo 4:*

*al comma 4, sopprimere le parole: , nell'ambito delle città capoluogo, ;*

*al comma 5, sopprimere le parole: le sedi e.*

**\*1. 4.** Massidda.

*Al comma 3, sostituire le parole: nelle città di Barletta, Andria e Trani con le seguenti: nella città di Trani.*

*Conseguentemente, all'articolo 4:*

*al comma 4, sopprimere le parole: , nell'ambito delle città capoluogo, ;*

*al comma 5, sopprimere le parole: le sedi e.*

**1. 5.** Carlucci.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.6  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 1.6, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 1. 6. 1.** Nicola Rossi, Sinisi, Innocenti.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Lo statuto stabilisce quale delle tre città capoluogo è sede legale della provincia. Fino alla determinazione statutaria, sede legale della provincia è la città di Trani.

**1. 6.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 518 - Sezione 3)**

ARTICOLO 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 2.

1. Le province di Bari e di Foggia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e il consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato dei consigli provinciali di Bari e di Foggia.

4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,*

2. 1. La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire le parole: da un commissario nominato dal Ministro dell'interno con le seguenti: , non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. — 1. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa di euro

910.360 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per l'attuazione dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di euro 16.896.911 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle proiezioni per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 15.394.971, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto ad euro 1.501.940, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 2. (Nuova formulazione) La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. L'Assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'Assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. 3. La Commissione.

**(Approvato)**